



Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione

Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali - Ufficio I

- VISTA** la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
- CONSIDERATO** che, in applicazione dell'art. 12, comma 1 della predetta legge, occorre predeterminare criteri e modalità per la concessione di sussidi a favore del personale del Ministero della Pubblica Istruzione;
- CONSIDERATO** che occorre rivedere i criteri di concessione delle provvidenze, anche alla luce delle esperienze maturate;
- RESA** l'informativa alle OO.SS. nella seduta del 30 ottobre 2007;

D E C R E T A:

Art.1 Beneficiari

Nei limiti della disponibilità finanziaria, le provvidenze previste a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie, sono concesse dalla Direzione Generale per le Risorse Umane, previa valutazione periodica delle istanze presentate, da parte di un'apposita Commissione nominata con decreto del Direttore Generale, sulla base del seguente ordine di preferenza:

- decessi;
- malattie ed interventi chirurgici di particolare gravità.

Resta salva, comunque, la possibilità, da parte del Direttore Generale, di erogare sussidi nei casi di particolare gravità.

Il provvedimento deve essere portato a conoscenza della Commissione.

Art. 2 Decessi

La Commissione provvederà ad esaminare e ad esprimere il proprio parere circa l'erogazione di un sussidio – nella misura massima di €300.00 - in occasione del decesso dei familiari di seguito specificati:

- figli
- genitore, fratelli, sorelle, suoceri purchè conviventi e con la medesima residenza
- coniuge e coniuge legalmente separato



Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione

Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali - Ufficio I

- persone costituenti con il dipendente nucleo familiare di fatto, purchè conviventi e con la medesima residenza e purchè la spesa risulti effettuata a carico del dipendente.
Le relative richieste di sussidio devono essere corredate da idonea certificazione.

Art. 3

Malattie ed interventi chirurgici di particolare gravità

Vengono prese in considerazione le domande di sussidio relative a malattie gravi da cui derivino spese per cure mediche e di degenza effettivamente sostenute e non a carico dell'assistenza pubblica o di altri Enti o rimborsate da società ed associazioni assicurative e di assistenza volontaria o obbligatoria (tale circostanza dovrà essere documentata previa dichiarazione sostitutiva di atto notorio) restando escluse quelle non strettamente connesse alle esigenze di cura delle malattie e degli interventi chirurgici sostenuti (es. viaggi, pernottamenti, telefonate, ristoranti etc.).

Il dipendente è tenuto a presentare la ricevuta fiscale relativa alle spese sostenute.

La spesa minima per la quale è consentito inoltrare la domanda di sussidio è fissata in € 5000,00 determinata da una unica patologia e comunque la più grave e relativamente a ciascun soggetto colpito del nucleo familiare.

I soggetti indicati nel precedente art. 1 possono presentare domande di sussidio qualora il tetto del reddito familiare complessivo lordo annuo non superi l'importo di €30.987.41.

Art. 4

Domande

Le domande del personale in servizio e di quello cessato devono essere inoltrate alla Direzione Generale per le risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali Ufficio I – Viale Trastevere , 76/A – 00153 Roma -.

Nella domanda devono essere indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del richiedente, il ruolo di appartenenza attuale o cessato, la composizione del nucleo familiare.

Nella domanda va evidenziata l'insussistenza di analoghe richieste inoltrate per lo stesso evento da parte del dipendente o di un altro familiare ad altre Amministrazioni, Enti, Società o Associazioni.

Art. 5

Documentazione

Alla domanda vanno allegati gli originali, o le copie dichiarate conformi sotto la propria responsabilità, dei documenti di spesa sostenuta negli ultimi dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda nonché la documentazione attestante il reddito complessivo lordo del



Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione

Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali - Ufficio I

nucleo familiare di cui ai modelli 101/730/740, in capo agli appartenenti al nucleo familiare medesimo come risulta dalle evidenze anagrafiche.

Per i casi previsti all'art.2 del presente decreto, alla domanda va allegata anche copia autentica del certificato di morte del dipendente o del familiare.

Art. 6

Modalità di erogazione

La Commissione costituita presso la Direzione Generale per le Risorse Umane per la valutazione delle domande di sussidio predetermina i criteri di dettaglio per interventi assistenziali secondo una tabella da concordare nella prima seduta della Commissione medesima.

Le riunioni della suddetta Commissione si effettuano almeno due volte l'anno subordinatamente alla disponibilità dei fondi e sono convocate dal Presidente della Commissione stessa.

In caso di acclarata consistente inadeguatezza della somma disponibile rispetto all'entità dei bisogni rappresentati, potrà farsi ricorso, a giudizio della Commissione, ad una riduzione "pro-rata" che consenta una equa distribuzione dei sussidi considerati.

Nell'ipotesi in cui, una volta esaminate le domande relative ai casi di cui agli artt. 2 e 3, residuino fondi, potranno essere presi in considerazione altri rilevanti casi (furti, scippi, ecc.ecc.).

Roma, 12 novembre 2007

F.to IL DIRETTORE GENERALE
Silvio CRISCUOLI